



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

PER

L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Indice.....

Capo 1 - Natura e oggetto dell'appalto

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

Art. 2 - Norme applicabili

Art. 3 - Durata del contratto

Art. 4 - Inizio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

Art. 5 - Valore dell'appalto

Art. 6 - Coperture assicurative in essere

Art. 7 - Corrispettivo

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Capo 2 - Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio e obbligazioni contrattuali

Art. 9 - Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio

Art. 10 - Obbligazioni contrattuali

Art. 11 - Eventuali altri servizi

Capo 3 - Cauzioni e garanzie

Art. 12 - Cauzione provvisoria, definitiva e riduzione delle garanzie

Art. 13 - Obblighi assicurativi a carico del Broker

Capo 4 - Termini per l'esecuzione

Art. 14 - Tempi

Capo 5 - Oneri e obblighi a carico dei contraenti-divieti

Art. 15 - Obblighi dell'aggiudicatario

Art. 16 - Obblighi dell'Università degli Studi di Torino

Capo 6 - Disciplina economica

Art. 17 - Pagamenti dei premi assicurativi alle compagnie assicurative

Capo 7 - Norme finali

Art. 18 - Clausola risolutiva espressa

Art. 19 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

Art. 20 - Esecuzione in danno

Art. 21 - Recesso dell'Università degli Studi di Torino

Art. 22 - Penali

Art. 23 - Foro competente

Art. 24 - Riservatezza

Art. 25 - Spese

Art. 26 - RUP

Art. 27 - Referente unico del Broker

Art. 28 - Rinvio



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Capo 1 - Natura e oggetto dell'appalto

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo professionale relativo alle polizze già stipulate e da stipularsi, consistente nell'attività di assistenza e gestione dei servizi assicurativi d'Ateneo, finalizzato all'individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. Le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio sono dettagliate al successivo art. 9.

L'Affidatario dovrà eseguire il servizio nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli di servizio descritti nel presente C.S.O., nel suo complesso, che dovranno essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dai concorrenti in fase di presentazione dell'offerta. Nell'appalto si intendono comprese le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto di affidamento.

Art. 2 - Norme applicabili

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, come modificato dal D. Lgs n. 56/2017, dalla normativa di settore D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal Codice Civile, nelle parti compatibili.

A chiunque stipuli un contratto con l'Ateneo sono applicabili, dal momento della stipula, il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Torino e il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo.

Nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.unito.it sono consultabili in versione integrale i Codici di comportamento (percorso "Home/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/ Codici di comportamento", link <http://www.unito.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/codici-di-comportamento>), il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (percorso "Home/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza", link <https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/programma-la-trasparenza-elintegrita>) e l'art. 54 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (percorso "Home/Amministrazione trasparente/Altri contenuti - prevenzione della corruzione", link <https://www.unito.it/ateneo/amministrazione-trasparente/altricontenuti-prevenzione-della-corruzione>).

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre), dalle ore 24:00 del 31.12.2020 alle ore 24:00 del 31.12.2023, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto ovvero, nel caso di inizio della



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 1 lett. c) della legge dell'11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76., c.d. "Decreto semplificazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.228 del 14-9-2020, in vigore dal 15/09/2020.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Università si riserva la facoltà di ripetizione del servizio di brokeraggio assicurativo, per un periodo non superiore a 3 (tre) anni, ovvero dalle ore 24:00 del 31.12.2023 alle ore 24:00 del 31.12.2026.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Università degli Studi di Torino, si impegna a collaborare nell'attività per un periodo massimo di 120 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze.

L'Università si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per un periodo non superiore a 6 mesi, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia conclusa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 4 - Inizio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 8 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,

In tal caso, l'Università può ordinare all'aggiudicatario l'avvio, di tutte o di parte, delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta, del Rup.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di dare immediato adempimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle prestazioni, su ordine del Direttore dell'esecuzione.

Art. 5 - Valore dell'Appalto

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 50/2006 e s.m.i. e ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore complessivo dell'appalto, comprensivo delle opzioni (ripetizione e proroga) è pari a €760.500,00.

Regime IVA – Appalto esente Iva art.10 comma 2 D.P.R. 633/1972

Il valore stimato come sopra indicato corrisponde all'importo massimo presunto delle provvigioni calcolato sull'importo dei premi assicurativi attualmente in corso e moltiplicato per il periodo massimo di durata contrattuale (comprensivo di arrotondamenti).

Il valore dell'appalto sarà determinato nel suo preciso ammontare in relazione alla provvigione offerta dall'aggiudicatario, in sede di gara, che sarà applicata ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicurative.

Nell'importo del servizio di Brokeraggio sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato speciale d'oneri nonché i servizi che la normativa vigente in materia pone a carico del Broker.

Valutate le caratteristiche e le modalità del servizio oggetto del presente capitolato, gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 6 - Coperture assicurative in essere

A titolo indicativo, si riportano di seguito i dati relativi alle polizze assicurative, stipulate dall'Università degli Studi di Torino, intermedie al momento dell'indizione della presente procedura di gara e rilevanti ai fini del relativo affidamento.

L'importo complessivo dei premi annui lordi dei contratti assicurativi di Ateneo in corso, in scadenza alla data del 31.12.2022 corrisponde ad euro 1.300.000,00 circa e riguarda i sottoelencati servizi assicurativi:

Polizza	Compagnia	Scadenza Polizza	Premio annuo lordo Anticipato	Regolazione premio annuo lordo	Premio annuo lordo €
All Risks	Generali Italia S.p.A.	31.12.2022	/	/	€326.403,50
All Risks Opere d'arte Statua Minerva	Great Lake Insurance	31.12.2023	/	/	€2.750,00
All Risks Opere d'Arte Campana Mainolfi	Great Lake Insurance	31.12.2022	/	/	€600,00
Infortuni	Cattolica Ass.soc.co op.	31.12.2022	€114.311,83	€56.113,92	€170.425,75
Responsabilità civile verso terzi	Axa Ass. S.p.A.	31.12.2022	/	/	€139.676,24
Responsabilità civile patrimoniale Ente	Lloyd's of London	28.02.2022	/	/	€19.900,00
Tutela Giudiziaria	Uca Ass. S.p.A.	31.12.2020	€26.653,00	/	€26.653,00
Kasko	UnipolSai Ass. S.p.A.	31.12.2022	€5.600,00	/	€5.600,00
Polizza Sanitaria	Generali Italia S.p.A.	31.12.2021	€524.628,98	€41.700,00 €18.811,19	€585.140,17
Polizze Rc Auto	UnipolSai Ass.S.p.A.	29.06.2021	/	/	€30.277,90



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Cauzioni	COFACE s.a	12.05.2020			€9.162,00
----------	---------------	------------	--	--	-----------

Art. 7 – Corrispettivo

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere diretto a carico dell'Università, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quanto altro, in quanto l'attività del Broker sarà remunerata, secondo consuetudine di mercato, con una provvigione, a carico delle compagnie assicurative, calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi dall'Università.

La provvigione viene calcolata applicando la percentuale indicata dal broker aggiudicatario, in sede di presentazione dell'offerta per la presente gara. Tale percentuale sarà applicata ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

L'Università non risponderà in alcun modo, di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

Parimenti l'Università non sarà tenuta a corrispondere al Broker alcun compenso o indennità, nel caso in cui le procedure avviate per la scelta dell'Assicuratore, indette con la consulenza del Broker, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti.

Il broker non potrà pretendere dall'Università stessa alcun compenso, né rimborso o spese di sorta.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente C.S.O. da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare, l'Affidatario, all'atto della firma del contratto, accetta tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed all'offerta presentata. L'assunzione dell'appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Capo 2 - Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio e obbligazioni contrattuali

Art. 9 - Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni indicate in via principale e non esaustiva:

1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi, mediante procedure codificate;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

2. individuazione dei rischi per i quali si rende necessaria una copertura assicurativa, anche in relazione a eventi dannosi verificatisi, con indicazione degli accorgimenti, atti a ridurre l'incidenza dei rischi stessi e dei relativi costi assicurativi;
3. aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture assicurative, anche conseguenti ad aggiornamento e variazioni contrattuali;
4. segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
5. analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato alla ottimizzazione delle coperture assicurative e limitazione dei costi a carico dell'Università;
6. analisi dei contratti assicurativi in essere e loro costante monitoraggio, al fine di evidenziare eventuali opportuni adattamenti;
7. adeguamento delle polizze assicurative in essere, in relazione a eventuali modifiche normative, giurisprudenziali in materia e in considerazione delle mutate esigenze dell'Ateneo in tempi tali da permettere l'adeguamento alla norma senza incorrere in sanzioni;
8. assistenza nella individuazione delle Compagnie di assicurazione, in occasione di indagini di mercato;
9. elaborazione dei capitolati speciali per l'affidamento dei servizi assicurativi ed assistenza alle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara; predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo) e nella successiva fase contrattuale;
10. fornire, su richiesta dell'Università, quotazioni per coperture assicurative specifiche;
11. fornire, in ogni momento, informazioni e valutazioni sui mercati assicurativi, in particolare sulle condizioni di solidità economica, specialmente per settore di rischio e rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie Assicurative nazionali ed internazionali;
12. fornire assistenza nella redazione degli atti di gara (in particolare la predisposizione dei capitolati d'onori e modulistica connessa) per l'affidamento dei servizi assicurativi, con indicazione dei premi presunti, degli oneri e degli eventuali interventi migliorativi: detti atti dovranno essere strutturati sulla base delle effettive esigenze assicurative dell'Università ed essere messi a disposizione dell'Ateneo da parte del broker. L'assistenza del broker si estenderà inoltre alla valutazione delle offerte pervenute in fase di gara ed alla eventuale verifica di congruità;
13. verifica della coerenza e uniformità delle polizze rispetto al Capitolato prima della trasmissione all'Università per la sottoscrizione, non oltre 15 giorni prima della decorrenza della polizza;
14. collaborazione nella gestione amministrativa delle polizze dell'Ateneo, stipulate anche a seguito di nuove procedure di gara ed assistenza all'Università sotto il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- profilo tecnico in tutte le relative vicende contrattuali (variazioni, scambio di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative, etc.);
15. gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
 16. gestione dei sinistri attivi e passivi, con eventuale utilizzo di adeguati supporti informatici che garantiscano la tracciabilità certificata dello scambio di documenti: trattazione per conto e nell'interesse dell'Università delle pratiche relative ai sinistri occorsi durante il periodo contrattuale, nonché a quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicuratrici delle somme spettanti, nonché i report periodici sull'andamento dei sinistri, assistenza tecnica e, se necessaria, legale;
 17. gestione delle scadenze dei sinistri, oltretutto in relazione ai pagamenti dei premi assicurativi ed alle regolazioni degli stessi per le polizze intermedie provvedendo ad inoltrare tempestivamente (con almeno 30 giorni di anticipo) all'Università appositi avvisi di scadenza;
 18. assistenza e collaborazione nelle varie fasi della trattazione dei sinistri, con le modalità adeguate ad ogni tipologia di rischio e gestione autonoma delle prescrizioni dei sinistri stessi;
 19. a seguito di specifica richiesta dell'Università, fornire tempestivamente un report informativo relativo allo stato di trattazione di uno specifico sinistro, con sintetica descrizione del contenuto dei contatti intercorsi tra il Broker e la Compagnia assicuratrice;
 20. assistenza continua in merito ad ogni eventuale problematica assicurativa che possa insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio, da prestare anche telefonicamente e con disponibilità a fissare incontri su richiesta dell'Università, previo congruo preavviso in relazione all'urgenza della questione prospettata;
 21. fornire strumenti per la riepilogazione in autonomia dei dati relativi a:
 - sinistri denunciati, suddivisi per polizza;
 - sinistri senza seguito, suddivisi per polizza;
 - sinistri liquidati e relativo importo, suddivisi per polizza;
 - sinistri in trattazione ed importo posto a riserva, suddivisi per polizza;
 22. predisposizione di pareri in materia assicurativa a seguito di richiesta dell'Università;
 23. La stipulazione dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'Università degli Studi di Torino.

Art. 10 - Obblighi contrattuali

Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara e pertanto, quest'ultimo si impegna ad eseguire il servizio, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la sua realizzazione in conformità ai documenti predetti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

L'aggiudicatario svolgerà l'incarico nell'interesse dell'Università degli Studi di Torino, osservando tutte le indicazioni e le richieste della stessa, secondo criteri di diligenza professionale e secondo rapporti di trasparenza con le Compagnie di assicurazione, obbligandosi a depositare presso l'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

L'aggiudicatario si obbliga a garantire la fattibilità dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, in ogni sua fase. Il broker dovrà, inoltre, garantire la completezza delle proposte di copertura necessarie per l'Università degli Studi di Torino in relazione ai rischi afferenti, con conseguente responsabilità della Società, in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati.

L'aggiudicatario medesimo dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto, completo e graduale passaggio delle competenze al nuovo broker, alla scadenza del contratto, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

Art. 11 - Eventuali servizi migliorativi

Eventuali servizi migliorativi, offerti dal broker in sede di gara per il servizio in questione, devono essere prestati nei termini dell'offerta tecnica, nonché accettati dall'Università.

Capo 3 - Cauzioni e garanzie

Art. 12 - Cauzione provvisoria, cauzione definitiva e riduzione delle garanzie

A garanzia dell'affidabilità dell'offerta, è richiesta a norma dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 la costituzione di una cauzione provvisoria.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'Affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; ai non aggiudicatari verrà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. In relazione alle modalità di costituzione della cauzione si rinvia al disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, l'Affidatario è tenuto a prestare a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, ovvero nella maggiore misura stabilita ai sensi del citato articolo 103.

La predetta garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione prestata con le modalità previste dall'art. 93, comma 2, del D.lgs. 50/2016 o mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del citato art. 93, e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della predetta garanzia definitiva potrà essere ridotto qualora l'Affidatario risulti in possesso delle certificazioni previste all'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, nella misura ivi indicata. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà presentare alla stazione appaltante copia delle predette certificazioni in corso di validità. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente paragrafo comporta la decadenza dall'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. In caso di escussione, anche parziale della predetta cauzione definitiva, la stessa dovrà essere reintegrata fino a concorrenza del suo ammontare originario entro 5 gg. lavorativi dalla richiesta della Stazione Appaltante.

Art. 13 - Obblighi assicurativi a carico del Broker

Il Broker, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

A tale scopo, il Broker dovrà stipulare, con oneri a suo carico, una polizza assicurativa per negligenze o errori professionali di cui agli artt. da 110/112 del D.lgs. 209/2005 e s.m.i. con un massimale pari ad almeno €5.000.000,00.

Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte del Broker per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Broker medesimo.

L'Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Università. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti dell'Università per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività del Broker oggetto del presente capitolato, fermo l'obbligo del Broker stipulante la polizza, di pagare alle scadenze i relativi premi.

La polizza dovrà avere durata non inferiore a quella del contratto. Il broker risponde dei danni causati, in corso di vigenza contrattuale, anche se rilevati dopo la scadenza del servizio, di cui al presente capitolato.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Università e pertanto qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

Capo 4 - Termini per l'esecuzione

Art. 14 - Tempi

L'avvio del servizio oggetto del presente appalto dovrà avvenire entro il termine contrattualmente stabilito, così come previsto ai precedenti art. 3 pena l'applicazione di penalità disciplinate nel presente capitolato.

Le attività che verranno effettuate dal broker a seguito di richieste specifiche dell'Università, dovranno essere svolte nei tempi indicati di volta in volta nelle richieste medesime.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il broker dovrà inoltre provvedere a segnalare all'Università le scadenze nella gestione dei sinistri, i pagamenti dei premi assicurativi e delle regolazioni degli stessi per le polizze intermedie, inoltrando all'Ateneo, appositi avvisi di scadenza; dovrà infine fornire ogni quadrimestre riepiloghi informativi sulle polizze intermedie, in relazione ai sinistri.

L'eventuale sostituzione di risorse umane che non dovessero rispettare – ad insindacabile giudizio dell'Università degli Studi di Torino - i requisiti richiesti, in termini di livello professionale e competenza tecnica, verrà richiesta dall'Università per iscritto e dovrà essere soddisfatta dal broker entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta inoltrata a cura del Rup.

Capo 5 - Oneri e obblighi a carico dei contraenti – Divieti

Art. 15 - Obblighi dell'aggiudicatario

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse assumendosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico, nonché assumendo tutti i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Università;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Università;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo, impegnare l'Università senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Università;
- mettere a disposizione dell'Università ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Università;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative relativamente ai contratti assicurativi;
- mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice civile;
- sostenere tutte le spese, derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto;
- collaborare attivamente con il Rup, adottando le azioni più idonee a conseguire contratti assicurativi, mirati alle effettive esigenze assicurative dell'Università ed un'efficiente gestione globale dei rischi;
- collaborare per la gestione dei contratti assicurativi con il Direttore dell'esecuzione.

Inoltre, il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare ai competenti organi dell'Università; il broker è



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi universitari.

Art. 16 - Obblighi dell'Università degli Studi di Torino

L'Università s'impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale si rapporta, per conto dell'Università con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale svolgimento di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker.

Capo 6 - Disciplina economica

Art. 17 - Pagamento dei premi assicurativi alle compagnie assicurative

Il pagamento dei premi relativi alle polizze intermedie, a partire dalla data di affidamento del servizio, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale s'impegna e si obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Università nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Università e pertanto l'ordinativo di pagamento, fatto valere a favore del Broker, sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ateneo.

Capo 7 - Norme finali

Art. 18 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- subappalto o cessione anche parziale del contratto;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte del broker nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di fallimento o di altre procedure concorsuali;
- nel caso di perdita dell'iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi (R.U.I.);
- assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Università degli Studi di Torino;
- stipulare o sottoscrivere atti e/o documenti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il preventivo ed esplicito consenso dello stesso;
- nel caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, in particolare nella redazione dei capitolati tecnici di polizza necessari per la scelta delle compagnie di assicurazione, difetti nell'esecuzione del servizio, servizio non conforme alle condizioni del presente capitolato speciale ed agli altri elaborati di gara, nonché all'offerta del broker);
- ritardo nell'avvio del servizio rispetto alle date di decorrenza del medesimo che saranno individuate dall'Università;
- nel caso in cui fossero emanati nei confronti del broker provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia;
- reiterato inadempimento alle disposizioni del Rup e del Direttore dell'Esecuzione riguardanti le modalità e le tempistiche di esecuzione del servizio: il terzo inadempimento costituisce causa risolutiva espressa;
- qualora l'aggiudicatario non si adoperi per ricercare attraverso la definizione del programma assicurativo le migliori condizioni di mercato possibili;
- qualora il Broker non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui alla polizza RC professionale;
- in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

I casi elencati ai punti precedenti saranno contestati al broker per iscritto dal Rup e/o Direttore dell'Esecuzione previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione verrà comunicata tramite raccomandata A/R o altra modalità prevista dalla legge, entro 30 giorni dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università degli Studi di Torino, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 19 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto alle caratteristiche richieste, l'Università ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC o altra modalità prevista dalla legge, fissando un termine perentorio non superiore a 20 giorni, entro il quale l'appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

L'Università, in ogni caso, non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti dall'Università.

Art. 20 - Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte dell'appaltatore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ad eccezione dei casi di forza maggiore, l'Università ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC o altra modalità prevista dalla legge, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle penali già definite.

Art. 21 - Recesso dell'Università degli Studi di Torino

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, l'Università degli Studi di Torino potrà recedere dal contratto anche se sono iniziate le prestazioni, dando comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC o altra modalità prevista dalla legge, almeno 20 giorni prima della data prevista per la decorrenza del recesso. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del codice civile, l'appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate, fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Art. 22 - Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università degli Studi di Torino, a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni, per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l'Università, nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità del Broker, si riserva di applicare le seguenti penali.

In caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito, l'Università degli Studi di Torino si riserva di applicare una penale giornaliera di euro 250,00. Il massimo ritardo ammesso è di giorni 20. Ove il predetto ritardo superi i 20 giorni, è facoltà dell'Università di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e del precedente articolo.

Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'Università degli Studi di Torino potrà applicare le seguenti penali:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- mancata produzione all'Università degli Studi di Torino delle comunicazioni e della documentazione di cui al precedente articolo relativo alle "Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio" (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: la documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, documenti da presentare a seguito di richieste specifiche dell'Università degli Studi di Torino, avvisi di scadenza, report informativi e riepiloghi sulle polizze intermedie...) nei tempi previsti dal presente capitolato: l'Università degli Studi di Torino applicherà - per le prime due infrazioni- una penale di Euro 500,00/giorno=; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art.1456 C.C.;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato, con particolare rimando ai precedenti articoli relativi alle "Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio" e "Pagamento dei premi assicurativi alle Compagnie assicurative", l'Università potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempimento e quantificata, a sua discrezione, da un minimo di euro 250,00 ad un massimo euro 500,00 - per ogni disservizio riscontrato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta trasmessa via Raccomandata A/R o PEC o con altre modalità prevista dalla legge dell'inadempimento a seguito della quale l'impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 7 giorni dalla data della contestazione, fermo restando in ogni caso l'applicazione della penalità nella misura indicata.

Le penali saranno liquidate mediante escussione della cauzione definitiva, con obbligo del broker di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.

Art. 23 - Foro competente

Tutte le controversie o vertenze inerenti l'esecuzione e l'interpretazione del presente capitolato saranno devolute in via esclusiva al Foro di Torino.

Art. 24 - Riservatezza

Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza, in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza, durante l'espletamento delle attività.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.lgs. n. 196/03 e s.m.i. ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale, affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra, esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

Art. 25 – Spese

Saranno a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese inerenti l'aggiudicazione, la stipulazione e registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere, senza diritto di rivalsa.

Art. 26 – Rup

Il Rup è la Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti.

Il Rup cura il corretto svolgimento del servizio e vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali.

Art. 27 - Referente unico del Broker

L'aggiudicatario dovrà confermare, prima dell'inizio del servizio oggetto dell'appalto, il nominativo del Referente responsabile per il servizio, con gli estremi di iscrizione all'albo dei broker ex legge 792/1984 e D.lgs. 209/2005, cui competerà il ruolo di interlocutore con l'Università per ogni questione inerente l'esecuzione del contratto.

Il Referente dovrà essere di provata capacità, adeguata competenza nell'ambito di applicazione dell'appalto, con piena conoscenza delle norme che ne regolano lo svolgimento, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato.

L'Università si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato e sottoscritto in nome e per conto del Broker.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate, ai sensi e per gli effetti di legge.

Il Referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono cellulare e deve regolarmente aggiornare il Direttore dell'Esecuzione sullo svolgimento del servizio. Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dal Broker in sua temporanea sostituzione. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse all'attenzione del Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge.

La sostituzione, durante lo svolgimento dell'incarico di tale soggetto deve avvenire con altro di pari professionalità ed in possesso dei predetti requisiti previsti per lo svolgimento dell'incarico.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 28 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, D.P.R. 207/2010 limitatamente alle parti ancora in vigore, D.lgs. n. 209/2005 e s.m.i. nonché le disposizioni del Codice civile, le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Torino, 06 Ottobre 2020

La Direttrice
Direzione Affari Generali
Dott.ssa Adriana Belli

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005